

MAURIZIO MARTINI ENZO DRAPELLI partners

ragionieri commercialisti
economisti d'impresa

valdagno (vi) – via l. festari, 15 – c.p. 223
tel. 0445/406758/408999 - fax 0445/408485

dueville (vi) - via g. rossi, 26
tel. 0444/591846 - fax 0444/594266

info@martini-drapelli.it
www.martini-drapelli.it

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

Oggetto: COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI *BLACK LIST* - CHIARIMENTI

Con la circolare n. 53/E/10 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i propri chiarimenti in merito al nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o Territori a regime fiscale privilegiato (*cosiddetti Paesi "black list"*).

La comunicazione può essere presentata con una periodicità mensile o trimestrale, a seconda dell'ammontare delle operazioni intrattenute con tali soggetti, e deve essere presentata entro la fine del mese successivo al periodo cui si riferisce la comunicazione (mese o trimestre)

Con il decreto del 5 agosto 2010 è stato previsto un differimento al 2 novembre 2010 delle comunicazioni mensili di luglio e agosto; pertanto, entro il 2 novembre sono in scadenza:

- ▶ per i contribuenti che devono adempiere mensilmente, le comunicazioni relative ai mesi di luglio agosto e settembre;
- ▶ per i contribuenti che devono adempiere trimestralmente, il trimestre luglio – settembre.

Lo Studio è a disposizione per gli adempimenti previsti dalla descritta disciplina.

- ⊘ Per la clientela che ha affidato allo Studio la contabilità, si ricorda la necessità di trasmettere con la massima sollecitudine le fatture relative ad operazioni con soggetti localizzati nei Paesi *Black List*; in particolare, i contribuenti trimestrali potrebbero essere interessati da una periodicità di invio del modello (mese) che potrebbe essere inferiore a quella della liquidazione dell'IVA (trimestre).
- ⊘ I clienti che tengono direttamente la propria contabilità, se intendono incaricare lo Studio di tale adempimento, dovranno fornire con la **massima tempestività** le informazioni necessarie (copia delle fatture/note di accredito, nonché i dati completi della controparte economica stabilita nei Paesi *Black List*, ovvero consegnare debitamente compilata, per ciascuno di tali clienti/fornitori, **la scheda di raccolta dati**).

Si invitano pertanto tutta la gentile clientela dello Studio ad un accurato monitoraggio delle operazioni intrattenute con operatori stabiliti in Paesi *Black List* (acquisti di beni, cessioni di beni, servizi ricevuti e servizi resi).

Di seguito si riepilogano le principali regole che disciplinano l'adempimento in commento, aggiornate con i chiarimenti offerti dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. n.53/E/10.

<p>Soggetti obbligati</p>	<p>Sono tenuti alla presentazione della comunicazione in commento i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ chi opera in regime d'impresa; ✓ chi opera nell'esercizio di arti e professioni; ✓ gli enti non commerciali (con esclusione delle operazioni relative alla sfera istituzionale); ✓ contribuenti non residenti se sono identificati direttamente in Italia, hanno in Italia il proprio rappresentante fiscale, ovvero hanno in Italia una stabile organizzazione. In tal caso, comunque, la comunicazione riguarderà le sole operazioni territorialmente rilevanti in Italia. <p>Sono invece esonerati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ I contribuenti minimi ✓ I contribuenti che applicano il regime delle neoattività (art 13, L. n.388/00).
<p>Individuazione dei paesi Black List</p>	<p>Sono interessate dalla comunicazione le operazioni intrattenute con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in uno dei paesi compresi nelle <i>Black List</i>: a tal fine il D.L. n.40/10 individua le liste di paesi non collaborativi emanate tramite DM 4/5/99 e DM 21/11/01.</p> <p>Al riguardo si deve ricordare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ E' sufficiente che il Paese in cui è stabilito il cliente / fornitore sia ubicato in una delle citate liste affinché i rapporti intrattenuti con tale soggetto debbano essere evidenziati nella comunicazione ✓ Non rilevano le limitazioni soggettive o oggettive stabilite in tali liste. In altre parole, anche se le liste identificano per alcuni Paesi solo determinate tipologie di operatori o operazioni, la comunicazione in commento comunque riguarda ogni tipo di operazione intrattenuta con tutti i soggetti stabiliti in tale Paese; ✓ Cipro, Malta e Corea del Sud sono esclusi sin dal 1 luglio 2010.
<p>Controparti</p>	<p>Devono essere monitorate le operazioni intrattenute tutti gli operatori economici stabiliti in un Paese <i>Black List</i>. Per quanto riguarda il concetto di operatore economico si ritiene che possa essere definito tale "chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività". Ai fini della verifica dello status di operatore economico, nel senso anzidetto, si possono utilizzare, alternativamente, come elementi probatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'eventuale certificazione o il numero identificativo rilasciati dalle autorità fiscali competenti degli Stati <i>black list</i> attestanti lo svolgimento di un'attività economica (imprenditoriale, professionale o artistica) da parte del soggetto avente sede, residenza o domicilio in detti Stati ✓ la dichiarazione della controparte attestante lo svolgimento da parte della stessa di un'attività imprenditoriale, professionale o artistica. <p>Si segnala che sono soggette a comunicazione anche le operazioni rese o ricevute da rappresentante fiscale o stabile organizzazione, in Italia o altro paese anche non Black List, di soggetto stabilito in un paese <i>Black List</i> (es: l'operatore di Hong Kong che ha il rappresentante fiscale in Italia o Germania).</p>

<p>Operazioni</p>	<p>Devono essere oggetto di comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le cessioni di beni (anche le esportazioni); ✓ le prestazioni di servizi rese; ✓ gli acquisti di beni (anche le importazioni); ✓ le prestazioni di servizi ricevute. <p>Acquisti e cessioni di beni sono rilevanti anche se transitano (all'ingresso nel territorio nazionale o prima di uscire) attraverso un deposito fiscale IVA.</p> <p>Nella comunicazione devono essere inserite tutte le operazioni intrattenute con i soggetti stabiliti nei Paesi <i>Black List</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ imponibili, ✓ non imponibili ✓ esenti ✓ non soggette ad imposta sul valore aggiunto (per le sole operazioni carenti del requisito territoriale di applicazione del tributo) <p>Il DM 5/8/10 ha previsto l'obbligo di comunicazione anche per le operazioni non territoriali ai sensi dell'articolo 7-ter, 7-quater o 7-quinquies rese o ricevute da un soggetto stabilito in un Paese <i>Black List</i>, anche se esse non comportano obbligo di registrazione di alcun documento ai fini IVA. Tali operazioni rilevano se effettuate a decorrere dal 1.9.10.</p> <p>Sono escluse le operazioni esenti effettuate da soggetti che applicano la dispensa 36-bis DPR 633/72. Sono invece rilevanti le operazioni imponibili effettuate da tali soggetti. Sono escluse le operazioni imponibili passive.</p> <p>Le operazioni per la quali l'imposta è assolta con il meccanismo dell'inversione contabile, devono essere inserita tra le operazioni passive, in ragione del regime IVA previsto dalla normativa italiana (imponibile, non imponibile, esente).</p>
<p>Periodicità di presentazione del modello</p>	<p>Il modello può essere presentato con cadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ mensile ✓ trimestrale se nei 4 trimestri precedenti non viene superata la soglia di € 50.000 per ciascuna categoria di operazioni (acquisti di beni, cessioni di beni, prestazioni di servizi ricevute, prestazioni di servizi rese): il superamento in una sola delle categorie comporta l'obbligo di presentazione mensile. Per tale verifica, occorre tenere in considerazione le cessioni di beni sin dal 1.7.09, mentre si considerano le prestazioni di servizi solo dal 1.1.10. <p>Il periodo è trimestrale anche per i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri sempre che, nei trimestri già trascorsi, abbiano realizzato, per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore ad €50.000. Si considera inizio dell'attività l'attribuzione del numero di partita IVA al soggetto passivo.</p> <p>I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono optare per la presentazione con periodicità mensile. Tale scelta vale per l'intero anno solare.</p> <p>Il caso di superamento della soglia di €50.000, a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata la comunicazione deve essere presentata con periodicità mensile. In tal caso le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate, per i periodi mensili già trascorsi.</p>

Momento di rilevanza	La singola operazione deve essere inserita nell'elenco relativo al mese/trimestre in cui è avvenuta la registrazione nei registri IVA ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie. Per le prestazioni di servizi non territoriali che comunque vanno inserite nell'elenco in forza del DM 5/8/10 anche se non vi è obbligo di emissione della fattura (perché committenti non comunitari), il momento rilevante ai fini della comunicazione, è quello della registrazione della specifica operazione nelle scritture contabili obbligatorie o, in mancanza, quello del pagamento da parte dell'operatore economico.
Sanzioni	In caso di omessa presentazione della comunicazione o di trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti si applica la sanzione amministrativa da € 516 ad € 4.130. In caso di ripetute violazioni (sia omissioni sia irregolarità) si applica l'istituto del cumulo materiale e non il cumulo giuridico: ciascuna singola violazione verrà quindi punita con la specifica sanzione per essa prevista.

Paesi *Black list*

per la comunicazione mensile / trimestrale delle operazioni

Europa	Asia	Africa
Svizzera	Libano	Liberia
Liechtenstein	Bahreïn	Gibuti
Lussemburgo	Emirati Arabi Uniti	Kenia
San Marino	Oman	Angola
Monaco	Maldive	Mauritius
Andorra	Hong Kong	Seychelles
Gibilterra	Macao	Sant'Elena
Isola di Man	Taiwan	
Jersey (Isole del Canale)	Malaysia	
Guernsey (Isole del Canale)	Brunei	
Alderney (Isole del Canale)	Singapore	
Herm (Isole del Canale)	Filippine	
Sark (Isole del Canale)		
Americhe	Oceania	
Anguilla	Grenada	Isole Cook
Antigua	Montserrat	Isole Marshall
Antille Olandesi	Saint Kitts e Nevis	Kiribati
Aruba	Saint Lucia	Nauru
Bahamas	Saint Vincent e Grenadine	Niue
Barbados	Portorico	Nuova Caledonia
Barbuda	Giamaica	Polinesia francese
Bermuda	Guatemala	Salomone
Dominica	Belize	Samoa
Isole Cayman	Costarica	Tonga
Isole Turks e Caicos	Panama	Tuvalu
Isole Vergini britanniche	Ecuador	Vanuatu
Isole Vergini statunitensi	Uruguay	

Sempre a disposizione per ogni eventuale chiarimento, precisazione o approfondimento, porgiamo distinti saluti.

Valdagno-Dueville, 25 ottobre 2010

dr. Maurizio Martini

dr. Enzo Drapelli

**SCHEDA RACCOLTA DATI COMUNICAZIONE PER LE
OPERAZIONI CON PAESI *BLACK LIST***

NOME AZIENDA	
---------------------	--

Vi confermiamo l'incarico all'invio telematico in oggetto, secondo i dati di seguito forniti:

Periodo di riferimento	ANNO	MESE	o TRIMESTRE	Variazione della periodicità
			1° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 3° <input type="checkbox"/> 4° <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Barrare se superati € 50.000

Firmatario della comunicazione Sig.	
-------------------------------------	--

Compilare le schede che seguono per ogni cliente e per ogni fornitore.

Dati anagrafici del cliente o fornitore (specificare se trattasi di cliente o fornitore)

Cognome o Ragione sociale		Nome	
Data di nascita GG.MM.AA	Comune o Stato estero di nascita	Provincia (sigla)	
Codice Stato Estero	Stato federato, provincia, contea	Località di residenza	
Indirizzo Estero			
CODICE IVA			
CODICE FISCALE			

OPERAZIONI ATTIVE – VENDITE**Operazioni imponibili**

A2	Cessione di beni imponibili importo totale	A3	Iva sulla cessione di beni
A4	Prestazioni di servizi imponibili importo totale	A5	Iva sulle prestazioni di servizi

Operazioni NON imponibili

A6	Cessione di beni non imp. importo totale	A7	Prestaz. di servizi non imp.importo totale
----	--	----	--

Operazioni ESENTI

A8	Importo complessivo delle operazioni ESENTI
----	---

Operazioni NON soggette a IVA

A9	Cessione di beni non sogg. importo totale	A10	Prestaz. di servizi non sogg.importo totale
----	---	-----	---

NOTE DI VARIAZIONE PER OPERAZIONI GIÀ COMUNICATE NELL'ANNO

A11	Variazioni complessive per cessioni di beni	A12	Iva sulle variazioni per cessioni
A13	Variazioni complessive per servizi	A14	Iva sulle variazioni per servizi

NOTE DI VARIAZIONE RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI

A15	Variazioni complessive per cessioni di beni	A16	Iva sulle variazioni per cessioni
A17	Variazioni complessive per servizi	A18	Iva sulle variazioni per servizi

OPERAZIONI PASSIVE – ACQUISTI

Operazioni imponibili

A19	Acquisti di beni imponibili importo totale	A20	Iva sugli acquisti di beni
A21	Acquisti di servizi imponibili importo totale	A22	Iva sugli acquisti di servizi

Operazioni NON imponibili

A23	Acquisti di beni non imp. importo totale	A24	Acquisti di servizi non imp. importo totale
-----	--	-----	---

Operazioni ESENTI

A25	Importo complessivo degli acquisti ESENTI
-----	---

Operazioni NON soggette a IVA

A26	Acquisti di beni non sogg. importo totale	A27	Acquisti di servizi non sogg. importo totale
-----	---	-----	--

NOTE DI VARIAZIONE PER OPERAZIONI GIÀ COMUNICATE NELL'ANNO

A28	Variazioni complessive per acquisti di beni	A29	Iva sulle variazioni per acquisti
A30	Variazioni complessive per acquisti di servizi	A31	Iva sulle variazioni per acquisti servizi

NOTE DI VARIAZIONE RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI

A32	Variazioni complessive per acquisti di beni	A33	Iva sulle variazioni per acquisti
A34	Variazioni complessive per acquisti di servizi	A35	Iva sulle variazioni per acquisti servizi